



CITTÀ DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

SETTORE ISTRUZIONE CULTURA SPORT

Con il presente contratto di scrittura privata

TRA

Il **COMUNE DI CASTELLANZA**, P.IVA 00252280128, con sede in Via Rimembranze, 4, rappresentato dalla **dr.ssa Roberta Ramella**, nella sua qualità di Responsabile del Settore Istruzione Cultura Sport, la quale interviene nel presente atto in virtù del decreto sindacale n. 22953 del 18.12.2013, emanato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, di seguito indicato come **COMUNE**

E

L' **ASSOCIAZIONE MUSICALE AMADEUS** rappresentata da **MARCO RAIMONDI**, con sede legale a **RESCALDINA (MI)** in via Alberto da Giussano n. 38 n. partita IVA 03694250364 (di seguito indicato come **SOCIETÀ**),

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

- Art. 1** Il **COMUNE** affida alla **SOCIETÀ** la realizzazione di un concerto all'interno della rassegna comunale "Vesperi Musicali" dal titolo "Nelsonmesse" Missa in Angustiis di Joseph Haydn, di cui alla scheda allegata che forma parte integrante del presente contratto.
- Art. 2** Il concerto di cui al precedente art. 1 sarà realizzato da **SOLI, CORO E ORCHESTRA SINFONICA AMADEUS** e si svolgerà presso la **Chiesa di San Giulio a Castellanza sabato 28 marzo 2015 alle ore 21.**
- Art. 3** Il **COMUNE**, per la prestazione di cui sopra, si impegna a corrispondere alla **SOCIETÀ**, a prestazione artistica effettuata e dietro rilascio di regolare documento contabile, l'ammontare complessivo di **€ 3.300,00.= (tremilatrecento/00) IVA compresa**. Il pagamento avverrà entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
- Art. 4** E' a carico esclusivo della Società:
→ la gestione delle pratiche di agibilità Enpals;
→ impianto audio/luci se necessario;
La **SOCIETÀ** garantisce il **COMUNE** circa l'osservanza delle normative fiscali e previdenziali, sollevando l'Ente da qualsiasi responsabilità in merito.
- Art. 5** E' a carico del **COMUNE**:
a) la produzione del materiale pubblicitario per tutto quanto indicato all'art. 1-2, in base alle informazioni fornite dalla **SOCIETÀ**;
b) il pagamento degli oneri SIAE.
- Art. 6** In caso di annullamento del concerto da parte di uno dei due contraenti entro 20 giorni precedenti la data programmata, nulla sarà dovuto alla controparte. Oltre tale periodo, in caso di annullamento da parte del Comune, questo corrisponderà alla controparte il 50% del cachet di cui all'art. 3, salvo casi di sospensione dovuti a forza maggiore quali calamità naturali, lutti nazionali, gravi eventi socio-politici, catastrofi, epidemie.



Art. 7 Qualora la **SOCIETÀ** si rendesse inadempiente all'obbligo contrattuale e il concerto non dovesse aver luogo per mancanze, ritardi o carenze organizzative alla stessa imputabili, essa sarà tenuta al pagamento di una penale pari al 50% del cachet; sono esclusi da questa clausola i casi dovuti a forza maggiore.

Art. 8 Qualora la **SOCIETÀ** svolgesse una prestazione non conforme per quantità e tipologia a quanto contenuto nel progetto allegato e concordato per la stipula del presente contratto, il compenso sarà decurtato fino ad un massimo del 50% a giudizio del Responsabile del Settore previa contestazione scritta. La società ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 8 giorni dalla data della contestazione.

Art. 9 Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge ed alle competenti autorità vigenti in Italia.

Letto, confermato, sottoscritto

Castellanza, (VA), li 18/02/2015

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
IL CAPO SETTORE ISTRUZIONE CULTURA SPORT
dr.ssa Roberta Ramella

FIRMATO



LA SOCIETÀ

Associazione Amadeus

FIRMATO